

(N. 2295)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla VIII Commissione permanente (Trasporti, comunicazioni, marina mercantile)
della Camera dei deputati nella seduta del 2 aprile 1952 (V. Stampato N. 2583)*

presentato dal **Ministro dei Trasporti**

(MALVESTITI)

di concerto col **Ministro del Bilancio e *ad interim* del Tesoro**

(PELLA)

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA
IL 16 APRILE 1952

Provvedimenti per la riparazione dei danni arrecati dalle alluvioni dell'autunno 1951
alle ferrovie in regime di concessione all'industria privata e alle tranvie
extraurbane.

DISEGNO DI LEGGE

—

Art. 1.

Per la riparazione dei danni arrecati dalle alluvioni dell'autunno 1951 alle ferrovie in regime di concessione alla industria privata e alle tramvie extraurbane possono essere accordati concorsi dello Stato nei limiti e nelle forme stabilite dalla legge 14 giugno 1949, n. 410, relativa alla riattivazione dei pubblici servizi di trasporto in concessione.

Art. 2.

Per la concessione dei concorsi previsti dall'articolo 1 è autorizzato lo stanziamento, nello stato di previsione della spesa del Ministero dei trasporti per l'esercizio finanziario 1951-52, della somma di lire 500.000.000.

Alla copertura dell'onere indicato nel precedente comma sarà fatto fronte con un'aliquota del ricavo del prestito di cui alla legge 14 dicembre 1951, n. 1325.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad appor- tare, con propri decreti, le occorrenti varia- zioni di bilancio.

Il Presidente della Camera dei deputati

GRONCHI.